

# ASPETTI PATRIMONIALI E BENEFICIARI NEI TESTAMENTI DI DONNE EBREE VENEZIANE DEL SEICENTO.

di *Carla Boccato*

L'atto di ultima volontà è uno strumento giuridico nel quale intendimenti e discrezionalità di scelte del testatore si manifestano quali vere e proprie espressioni di potere.

In aderenza alle tematiche dell'odierno Convegno, ritengo quindi di segnalare, con il mio intervento, un campione di tale tipologia documentaria: i testamenti di donne ebreo del Ghetto di Venezia relativi al XVII secolo, i cui originali (centodue cedole in totale, riferite a cento testatrici) si conservano presso la Sezione Notarile del locale Archivio di Stato, nei fondi di pertinenza di sei notai che rogarono tali atti tra il 1609 e il 1692. Essi sono: Domenico Adami, otto testatrici; Pietro Bracchi *seniore*, ventisette testatrici; Cristoforo Brombilla, otto testatrici; Calzavara Andrea, quaranta testatrici; Angelo Maria Piccini, dieci testatrici; Giovanni Piccini, sette testatrici.

Negli anzidetti fondi sono altresì presenti numerosi atti *inter vivos* riguardanti, sempre, ebrei del Ghetto.

Quanto alle tipologie degli atti *mortis causa*, prevalgono i testamenti allografi, seguiti dai nuncupativi; rari gli olografi.

Nella redazione dell'atto ricorre l'italiano, con presenza, peraltro, di iberismi, stanti le origini sefardite delle disponenti, nonché, in taluni, anche di accezioni giudeo-veneziane, proprie della parlata del Ghetto.

L'argomento di questa comunicazione si collega, a sua volta, a mie ricerche, avviate da tempo, e tutt'ora aperte, sulla comunità ebraica veneziana insediata nel Ghetto, istituito con decreto del Senato nel 1516.

Ricerche che si sono focalizzate, in particolare, quanto a fonti documentarie, sugli atti testamentari.

Per questa comunicazione propongo quindi una sintesi del percorso di indagine sino ad oggi effettuato.

Da tale documentazione affiora in tutta evidenza e con carattere ricorrente una componente qui da sottolineare, cioè l'ampia libertà dispositiva con la quale le testatrici assegnano a titolo successorio i rispettivi beni e ne scelgono i destinatari. Libertà che, sotto il profilo generale, ci sembra riflettere la notevole autonomia nella gestione, anche giuridica, degli affari domestici, di cui godeva la donna veneziana in conseguenza alle assenze, sovente prolungate, dei capi famiglia impegnati nei commerci marittimi. Condizione che, con molta probabilità, si manifestò anche nell'ambito familiare del Ghetto, nei riguardi della componente femminile.

Venendo ora al contenuto degli atti in esame, ne sintetizzo anzitutto gli aspetti patrimoniali, di interesse specifico per questa sessione.

Il valore dei beni assegnati a titolo ereditario presenta oscillazioni estremamente variabili che, da situazioni di quasi indigenza, raggiungono consistenze di valore anche elevato; indicatori, questi, della differenziata stratificazione socio-economica degli appartenenti alle varie nazioni presenti in Ghetto, ove coesistevano attività mercantili connesse ai traffici marittimi con ampie e proficue articolazioni sulle piazze del Levante; esercizio di prestito su pegno; arte medica; compravendita di usato (*strazzaria*), sino a più umili prestazioni di servizi domestici e di consimili attività minori.

I beni destinati all'asse ereditario e i legati consistono principalmente in somme di denaro, espresse in ducati veneziani, ma talora anche in altre monete in uso nei traffici commerciali col Levante, quali il *perpero*, l'*aspro* e il *ducato candiota*; presente anche il *reale*, antica moneta spagnola. A seguire, oggetti e, tra questi, in particolare, gioielli e suppellettili varie; vestiario. Talora vengono menzionati anche crediti e diritti reali (*iura in re*) trasmissibili.

Una sottolineatura meritano i gioielli, menzionati in più di ottanta voci, con dettagli sulla foggia (ad esempio: i celebri *manini* veneziani) e la caratura; frequenti, tra l'altro, le pietre sciolte (rubini e smeraldi): un insieme di specifico interesse per la storia dell'arte orafa, ma anche del costume e della moda femminile nella Venezia dell'epoca.

La voce prevalente cui le testatrici fanno riferimento per le assegnazioni d'eredità sono le rispettive doti stabilite dal contratto matrimoniale (*Ketubba*). In taluni casi sono presenti anche i cosiddetti beni parafernali,

cioè extradotali, in libera disponibilità della sposa nel corso del matrimonio.

Nelle spettanze di crediti vengono precisati l'ammontare di somme in pendenza di restituzione, le generalità del debitore e le modalità di esazione.

Per la maggior parte le liquidità sono investite 'a frutto' nei banchi cittadini o in Zecca. In qualche caso esse sono affidate a fiduciari o intermediari che ne curano l'investimento presso fiere di denaro, le c.d. 'fiere a cambio' su piazze mercantili di fuori Venezia (es. Piacenza e Besançon) nelle quali si negoziava moneta.

Fra i diritti reali, trasmissibili *mortis causa* (ma anche per atti tra vivi) richiamo qui quello tipico che si connette allo speciale regime delle locazioni in Ghetto, cioè lo *Jus-gazaga*, o diritto di possesso abitativo, configurato in forma di 'quasi proprietà'.

Vigendo nei confronti degli ebrei il generale divieto di proprietà immobiliare, l'uso delle abitazioni in Ghetto appartenenti a cristiani (in genere famiglie del patriziato o istituzioni cittadine) era assegnato a titolo continuativo a coloro che intendevano stabilirsi nel quartiere, con affittanze maggiorate di un terzo all'atto della stipula del contratto, non ulteriormente aumentabili.

Talune testatrici titolari di detto diritto quali locatarie di immobili nel Ghetto, lo trasmettono agli eredi, con specifica disposizione che si accompagna, in vari casi, ad elementi descrittivi sulla struttura dello stabile e sulla sua ubicazione nell' area del Ghetto; prevista, talora l' imposizione di particolari vincoli (ad esempio: istituzione di fedecommesso).

Passando ora alla sfera dei destinatari delle assegnazioni testamentarie, nella maggioranza dei casi figurano, nella chiamata dei successibili, i consanguinei delle testatrici: figli e figlie (taluni anche convertiti), fratelli, sorelle, nipoti; talora, lo stesso coniuge, peraltro con eccezioni riconducibili all'ampia libertà dispositiva di cui si è detto. Non sempre, ad esempio, il primogenito maschio è l'erede privilegiato, secondo l'ordine di successione e la quota ereditaria stabiliti dalla Bibbia (*Numeri*, 27, 8-12; *Deuteronomio*, 21, 17) e dalla legislazione Talmudica.

Esso risulta infatti, in vari casi, parificato agli altri parenti o anche ad estranei al nucleo familiare, o addirittura ignorato.

Per gli eredi maschi il beneficio è sovente condizionato al raggiungimento di determinate fasce d'età e, per le femmine, al matrimonio.

Ricorrenti sono i legati in favore delle fraterne (*Hevra*) del Ghetto, ma anche di istituzioni assistenziali e caritative Veneziane quali, ad esempio, gli Ospedali.

Specifici lasciti per le esequie (in taluni casi anche cospicui) prevedono l'accensione del lume perpetuo (*ner-tamid*) in sinagoga, e l'erezione della lapide sepolcrale (*mazeva*) nel cimitero riservato agli ebrei in San Nicolò di Lido, ove l'inumazione è in genere disposta presso quelle di parenti. Talune testatrici danno altresì indicazioni circa l'epitaffio, in lingua ebraica e/o italiana, da incidere sulla lastra; altre riservano apposita somma per il drappo che ne avvolgerà il corpo.

Si stabiliscono anche elemosine per i poveri del Ghetto e per quelli di talune comunità del Levante.

In ultima analisi, dalla documentazione esaminata emerge un'assai viva sollecitudine delle testatrici per ciò che ad esse in vita appartiene: beni e legami parentali vengono minuziosamente e con molto rigore, regolamentati per il futuro, con un'attenzione che sembra prevalere anche su richiami o istanze di natura spirituale connesse all'evento del trapasso.

Tra i testamenti del campione, ritengo di proporre quale appendice, per completezza dell'intervento, quello di Iudita vedova di Antonio Mendez o Mendes, che ne evidenzia con dettagliati riferimenti, la situazione patrimoniale, in particolare, la disponibilità di crediti a Madrid, e i vincoli parentali intercorrenti con i beneficiari chiamati alla successione.

Il documento, datato 22 dicembre 1633, allografo, venne pubblicato, per decesso della testatrice, il 12 gennaio 1633 *more veneto*.

## *Appendice*

Archivio di Stato di Venezia, *Notarile. Testamenti*, notaio Pietro Bracchi *seniore*, b. 178/718; reg. prot. 181.

Al nome de Dio in Venetia adi 22 dicembre 1633.

Ritrovandomi io Iudita relita del quondam Antonio Mendez ammalata in letto dal corpo, ma sana dal senso et intelletto, e considerando che nell'età che mi trovo è più d'andar a render conto al Signor Iddio, ho voluto lasciar dechiarite le mie cose, e perciò ho fatto chiamar Iossef Israel de Lion al quale pregai a far questa mia ultima dispositione per doverla poi dar in mano del notaro che la dovrà custodire, e, venendo il caso, palesarla.

Prima raccomando l'anima al sommo Iddio benedetto al quale prego humilissimamente il perdon d'i miei peccati, e che habbi pietà di essa per condurla in gloria.

Dechiaro che ho in Madrid, in potter de Pietro Anrriquez, una quantità de danari de mio conto, dal qual Anrriquez ho una cedula de dechiaratione qual si ritrova qui in mano del signor Iossef Franco d'Almeida, et ho dato ordine a detto Pietro Anrriquez per seguir il mio voler.

Voglio, et è mia ultima volontà, che doppo pagata una lettera di cambio che ho tratto sotto li 16 del corrente a detto Pietro Anrriquez, de realli doi mille e cinquecento piccoli, et le spese che qui dechiararò, che tutto il restante residuo di detti danari et delle robbe che

ho, sia et si dia a mio carro figliolo Pietro Anriquez Mendes, qual si trova in Spagna, et così sia essequito.

Lascio a mia nipotte, figlia di mia figliuola Rachel di Mesquita, un gioiello d'oro con pietra rossa per segno d'amore.

Voglio che nelli tre complimenti che si faranno doppo la mia morte, di settimana, mese, et anno, sia repartito ducatti dieci in tutto, nella forma che parerà al signor mio nepote Michael de Meschitta, il quale lascio per commessario di questa mia ordinatione, et per la sudetta spesa si venderano quei quattro anelli d'oro con pietre di pocco valore, et un paro d'orecchini che mi trovo, ch'il restante oro et argento ch'haveva ho venduto per sovenimento mio.

Item dechiaro più ch'in Madrid m'è debietori Fernando Montesinos realli doi mille piccoli, qual Montesinos è pregione per il Santo Offitio, e detto debito è a ordine de mio nipote Michael de Meschita commessario ante ditto.

Voglio che quando si scoda da detto Montesinos, che tutto quello si scoderà si dia a mio figliuolo Pietro Anriquez Mendez.

Voglio che seguita la mia morte si faccia una notte delle mie robbe, privatamente con doi testimonii hebrei, qual aprobo come se fatta fosse per mano de notario, et in caso che dentro di tre anni non venga mio figliuolo a Venetia, si vendano dette robbe inventariatti, et il denaro che si farà lo tenga detto mio commissario in pottere, qual poi habbi di servir per agiuto del maritar de mia figliuola Rachel di Meschita, et non seguendo matrimonio, ritorne un' altra volta al predetto mio figliuolo.

Dechiaro che son debitrice a Raffael Manuel di Meschita ducatti settanta doi correnti che mi prestono in

più volte per sovenirmi, et voglio che gli siano pagati del danaro che si scoderà di Madrid.

Lascio al nodaro che haverà di roborare questo testamento ducatti cinque, et con questo non voglio ordinar altro.

In Venetia ut supra.

Io Iosseph Israel de Lion cossì pregatto dalla signora Rachel sopra detta ho fatto la presente cedula testamentaria, per lei non saper scriver come dissi.

Io Manuel Coronel fui presentte per testimonio.

Io Salamon Franco d'Almeyda fui presente per testimunia.

Io David de Mesquita fui presente per testimonia.

Die 22 decembris 1633, indicione secunda. Rivoalti.

La signora Giudit relitta del signor Antonio Mendes, hebraea, sana mercè del Signore de mente et intelletto, se ben del corpo agravata di male, stando in letto in casa della sua habitatione posta in Ghetto Vechio di questa Città, in loco detto l'horto, ha presentato a me Pietro Brachi nodaro di Venetia, alla presentia di testimoni infrascritti, la presente cedula nella quale disse contenersi il suo testamento et ultima volontà, fatta da lei scrivere, affermò, da persona sua confidente, et perciò da me a lei da solo a sola letta, giusta le leggi, et sigillata.

Pregandomi lei che occorendo il caso della sua morte, essa cedula apri, publichi, compischi et robori conforme alle leggi di Venetia. Interrogata da me de hospitali et altri luochi pii, rispose non voglio far altro. Item ammonita della consimile, parimenti rispose non voglio far altro.

Io Angneolo quondam Michiel de Polonia, travasador da vin, fui testimonio pregato et giurato.

Io Benadio Bonaldi, bergamasco, quondam Petro,  
fruttariol in Getto, fui testimonio pregato et giurato.

Die XII Ianuarii 1633

Publicato stante la morte della testatrice con intima-  
ta la parte delli 5 per cento.

Visto alle Acque H. C.

Fece fede a me nodaro della testatrice il signor E-  
manuel Coronel quondam Ambraam ebreo.